



COMUNICATO STAMPA n. 64/24

Lussemburgo, 11 aprile 2024

Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite C-555/22 P, C-556/22 P e C-564/22 P | Regno Unito e a./Commissione

Avvocato generale Medina: la Corte di giustizia dovrebbe annullare la decisione della Commissione che dichiara che tra il 2013 e il 2018 il Regno Unito ha concesso ruling fiscali illegali (vantaggi fiscali a determinati gruppi multinazionali)

Tanto la Commissione quanto il Tribunale sono incorsi in errore nel considerare che le norme relative alle società estere controllate (SEC), e non il sistema di imposizione delle società del Regno Unito nel suo complesso, fossero il quadro di riferimento corretto per esaminare se fosse stato concesso un vantaggio selettivo

Con decisione del 2 aprile 2019¹, la Commissione europea ha constatato che tra il 2013 e il 2018 il Regno Unito aveva concesso un aiuto di Stato illegale a taluni gruppi multinazionali mediante vantaggi fiscali. Essa ha, infatti, considerato che il Regno Unito aveva indebitamente esentato tali gruppi da un regime fiscale di lotta all'evasione fiscale.

Secondo la Commissione, le norme relative alle società estere controllate (SEC) del Regno Unito miravano a evitare che società del Regno Unito si avvalessero di una società figlia, residente in un paese con un livello di imposizione basso o pari a zero, per sottrarsi all'imposizione nel Regno Unito. Dette norme consentivano alle autorità tributarie del Regno Unito di riassegnare tutti gli utili, artificialmente dirottati verso una società figlia offshore, alla società madre del Regno Unito, dove potevano essere debitamente soggetti a tassazione.

Tuttavia, tra il 2013 e il 2018, le norme SEC prevedevano un'esenzione per taluni redditi finanziari (ad esempio pagamenti di interessi ricevuti su prestiti) di gruppi multinazionali attivi nel Regno Unito. La Commissione ha considerato una parte di questa esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC (EFG) come un vantaggio fiscale illegittimo e ha ingiunto al Regno Unito di recuperarlo presso i beneficiari dello stesso.

Il Regno Unito e la società ITV hanno contestato la decisione della Commissione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea. Con sentenza dell'8 giugno 2022, il Tribunale ha respinto i loro ricorsi².

Il Regno Unito, ITV e due società del London Stock Exchange Group hanno presentato impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia.

Nelle conclusioni in data odierna, **l'Avvocato generale Laila Medina suggerisce alla Corte di giustizia di annullare la sentenza del Tribunale e di annullare la decisione della Commissione.**

Al fine di determinare se una misura nazionale costituisca un aiuto di Stato la Commissione deve dimostrare, tra l'altro, che detta misura conferisce un vantaggio elettivo ai beneficiari. Al fine di qualificare una misura fiscale come «selettiva» la Commissione deve anzitutto **identificare il sistema di riferimento, ossia il sistema tributario**

«normale» applicabile nello Stato interessato. La Commissione deve poi dimostrare che la misura in questione deroga a tale sistema di riferimento poiché opera una distinzione tra imprese che si trovano in una situazione comparabile.

Allorché determina il quadro di riferimento al fine dell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE a misure fiscali, **la Commissione, in linea di principio, è tenuta ad accettare l'interpretazione delle disposizioni rilevanti di diritto nazionale fornita dallo Stato membro** interessato nel quadro di uno scambio di argomenti tra tale Stato e la Commissione. L'interpretazione della Commissione prevarrà su quella dello Stato membro solo se la Commissione è in grado di dimostrare che quest'ultima interpretazione è manifestamente incompatibile con il tenore letterale e gli obiettivi delle disposizioni nazionali di cui trattasi.

In esito ad una valutazione dettagliata delle disposizioni del diritto nazionale applicabile, l'Avvocato generale conclude che **il Tribunale e la Commissione sono incorsi in errore nel considerare che le norme SEC costituissero il quadro di riferimento corretto** per esaminare se fosse stato concesso un vantaggio selettivo. Il quadro di riferimento corretto avrebbe invece dovuto essere il **sistema generale di imposizione delle società del Regno Unito**. Le norme SEC fanno parte di quel sistema e non possono esserne separate. Il Tribunale è dunque incorso in errore estrapolando una serie di norme (le norme applicabili alle SEC) dal loro contesto legislativo più ampio (il sistema generale di imposizione delle società).

Le norme SEC possono essere comprese appieno, infatti, solo considerando il sistema d'imposta sulle società del Regno Unito nel suo complesso. Secondo l'Avvocato generale, nell'ambito della determinazione del sistema di riferimento, la Commissione e il Tribunale **non hanno effettuato un esame oggettivo del contenuto, dell'articolazione e degli effetti concreti delle norme applicabili ai sensi del diritto nazionale** in questione. L'errore commesso nella determinazione del quadro di riferimento inficia, pertanto, necessariamente tutta l'analisi della condizione di selettività.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia. In caso contrario, essa rinvia la causa al Tribunale, che è vincolato alla decisione resa dalla Corte in sede d'impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ [Decisione \(UE\) 2019/1352](#) della Commissione del 2 aprile 2019 relativa all'aiuto di stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC; v. anche [Comunicato stampa della Commissione IP/19/1948](#) in pari data.

² Sentenza dell'8 giugno 2022, Regno. Unito e ITV/Commissione ([T-363/19](#) e [T-456/19](#)).